

**REGOLAMENTO INTERNO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

Articolo 1 - Il Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio d'Istituto, istituito ai sensi del DPR 31 maggio 1974 n. 416 allo scopo di dettare precise norme a salvaguardia dell'ordine e della vita democratica di questo organo collegiale, delibera sull'organizzazione e la programmazione delle attività della scuola, nei limiti delle competenze stabilite dal DPR 416/1974, dal D.Lgs. 297/1994, dal D.P.R. 275/1999 e dal D.M. 44/2001.
2. Il Consiglio d'Istituto è composto da:
 - n° 8 Rappresentanze elette del personale insegnante
 - n° 2 Rappresentanze elette del personale non docente
 - n° 4 Rappresentanze elette dei genitori
 - n° 4° Rappresentanze elette degli studentie dal Dirigente Scolastico, quale componente di diritto, per un totale di 19 Consiglieri.

Alle sedute del C.d.I. partecipa il D.S.G.A. dell'Istituto, se richiesto dal Presidente e/o dal Dirigente Scolastico.
3. Il Consiglio di Istituto è il primo luogo di dialogo, di confronto e di decisionalità programmatica dell'Istituto. È responsabile della definizione della politica formativa dell'istituzione, deliberando l'adozione del P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) e dei Regolamenti d'Istituto, gli adattamenti del calendario scolastico, gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e di amministrazione ed esprimendo il parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'istituto.
4. Delibera, ai sensi del D.M. n° 44/2001, l'adozione del Programma Annuale (ex bilancio di previsione), stabilisce il limite del fondo per le spese ordinarie che il dirigente può impegnare mediante contrattazioni semplici, apporta le modifiche necessarie al programma annuale, approva il Conto consuntivo. Delibera, inoltre, in ordine ad alienazione-vendita dei beni materiali fuori uso e/o inservibili, costituzione di reti di scuole, contratti di sponsorizzazione, contratti per la fornitura e utilizzo di siti informatici.
5. Per tutte le attribuzioni di competenza del Consiglio di Istituto, non indicate nel presente regolamento, si rimanda a quanto previsto nel DPR 31 maggio 1974 n. 416, nel D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e nel Decreto 1° febbraio 2001, n. 44.
6. Se nel corso delle sedute del Consiglio si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio d'Istituto.
7. Nella prima seduta, il Consiglio d'Istituto è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, limitatamente all'espletamento delle modalità di elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva.

Articolo 2 - Il Presidente

1. Il presidente del C.I. è un componente eletto tra i rappresentanti dei genitori. eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
2. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.
3. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio, svolge tutte le iniziative necessarie per garantire una gestione democratica della scuola e la sollecita alla realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare: stabilisce i punti all'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del Consiglio; adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un componente del Consiglio stesso; autentica, con la propria firma, i verbali delle sedute redatti dal Segretario. Ha facoltà di interrompere i Consiglieri durante gli interventi per un richiamo al regolamento. Il Presidente del Consiglio d'Istituto ha diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione. Dispone dei servizi di segreteria e del relativo protocollo per quanto concerne gli atti del Consiglio.

Articolo 3 - Il Vicepresidente

1. E' un componente eletto tra i rappresentanti dei genitori, con procedura analoga a quella del presidente. Coadiuva e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 4 - I Consiglieri

1. I componenti del Consiglio, se delegati dal Presidente e se ne viene richiesta la partecipazione, possono rappresentare il Consiglio d'Istituto nelle Assemblee dei genitori, dei docenti e dei non docenti.
2. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è assicurato, ai Consiglieri, l'esercizio del diritto di accesso a tutta la documentazione, anche pregressa, inerente all'attività del Consiglio: i verbali, gli atti preparatori e conclusivi del C.I., le deliberazioni del C.I., i verbali della Giunta Esecutiva, nonché l'attività contrattuale svolta o programmata dal Dirigente scolastico ed i documenti contabili della scuola.

Articolo 5 - La Giunta Esecutiva

1. Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto elegge la Giunta Esecutiva composta di un docente, un non docente, un genitore e uno studente. Ciascuna componente elegge il proprio rappresentante in unica votazione con l'espressione di 2 preferenze. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.
2. Della Giunta fa parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche le funzioni di Segretario della giunta stessa.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico. Di norma si riunisce almeno 7 giorni prima di ogni riunione del Consiglio.
4. La convocazione, corredata di ordine del giorno e dei documenti in esso in discussione, deve essere inviata ai componenti della Giunta, per iscritto e, su richiesta, anche per email, ai componenti, entro 5 giorni dalla data fissata. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la metà dei componenti più uno di quelli in carica.

5. La Giunta Esecutiva predispone il Programma Annuale, le sue eventuali variazioni e il Conto Consuntivo; prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto.
6. Alla Giunta Esecutiva spetta la definizione, previo accordo con il Consiglio d'Istituto, dei tempi e dei modi di esecuzione delle delibere adottate dallo stesso.
7. I verbali della Giunta, dopo la loro approvazione, sono a disposizione del Presidente e dei Consiglieri del Consiglio d'Istituto.

Articolo 6 - Convocazione del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio è convocato, in via ordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
2. Il Consiglio è inoltre convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri, dal Collegio dei docenti, nonché dalla Giunta Esecutiva o dal Dirigente Scolastico.
3. Per argomenti urgenti o di carattere prioritario il Consiglio d'Istituto può essere convocato in forma straordinaria.
4. In ogni caso la richiesta di convocazione deve indicare la data, l'orario e l'ordine del giorno.
5. La convocazione ordinaria deve essere portata a conoscenza, a cura dell'ufficio di segreteria per iscritto e, su richiesta, anche per email, ai Consiglieri, almeno 5 giorni prima con l'indicazione del giorno e ora, deve essere corredata di ordine del giorno e deve contenere in allegato i documenti riguardanti i punti in discussione, nonché il verbale della seduta precedente. La documentazione, in ogni caso, è consultabile nei giorni antecedenti la convocazione, presso l'ufficio di Segreteria.
6. Copia della lettera di convocazione è affissa all'albo della scuola e pubblicata sul sito Internet dell'Istituto.
7. Al fine di facilitare la partecipazione dei componenti alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo, coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali.
8. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Articolo 7 - I lavori del Consiglio

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Il C.I. non può deliberare su punti che non siano posti all'O.d.G. Gli argomenti vanno trattati secondo l'O.d.G. indicato nell'avviso di convocazione, salvo eventuale inversione dell'ordine degli argomenti in discussione che può essere deliberata a maggioranza dei presenti.
3. L'O.d.G. deve prevedere al primo punto l'approvazione del verbale della seduta precedente, nonché le varie ed eventuali. I punti dell'O.d.G. non presi in esame in una riunione debbono essere riproposti nella riunione seguente.
4. L'ordine del giorno è vincolante e quindi il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti non previsti nello stesso O.d.G.. Per inserire seduta stante argomenti all'O.d.G. è necessaria l'approvazione da parte dei 2/3 dei presenti.
5. Ogni argomento, proposto da almeno tre Consiglieri e presentato al Presidente del C.d.I. con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione del Consiglio, sarà iscritto all'O.d.G. della seduta stessa.
6. Il Consiglio vota a scrutinio palese.

7. Il voto è segreto per le sole questioni che comportino un giudizio sulle singole persone. In caso di votazione per scrutinio segreto, la commissione scrutatrice è composta dal Presidente, dal Segretario del Consiglio e da un Consigliere.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente (art. 28, DPR n. 416/1974).
Le astensioni non vanno conteggiate nel computo del totale dei voti validamente espressi.
9. Di norma la seduta non può essere chiusa prima che il Consiglio abbia deliberato su tutti i punti dell'O.d.G. La eventuale proposta di rinvio della discussione, formulata dal Presidente o da almeno tre Consiglieri, è sottoposta al voto del Consiglio. La votazione relativa al rinvio si terrà per alzata di mano. La seduta successiva deve avvenire entro 8 giorni dalla data di rinvio.

Articolo 8 - Verbale e pubblicità degli atti

1. Di ogni seduta è redatto un verbale da parte del Segretario del Consiglio d'Istituto, indicato, ad inizio seduta, dal Presidente.
2. Il verbale deve contenere l'oggetto della discussione per ogni punto all'Ordine del giorno, i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito e le tesi sostenute, nonché l'esito delle votazioni ed approvazioni. Ogni Consigliere può far mettere a verbale proprie dichiarazioni, seduta stante, in forma scritta o dettandole al Segretario verbalizzante.
3. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere depositato in segreteria almeno cinque giorni prima della seduta successiva.
4. Il verbale deve essere inviato a tutti componenti del Consiglio, per iscritto e, su richiesta, anche per email, a firma del Presidente, prima della seduta successiva, per la condivisione.
5. Il verbale viene approvato nella seduta successiva. Se non vi sono osservazioni il verbale risulta approvato. Qualora un componente formuli una proposta di rettifica, essa si intende approvata se nessuno vi sia opponga. Se anche un solo componente si oppone alla proposta di rettifica, questa viene posta a votazione e si intende accolta quando abbia riportato la maggioranza dei voti.
6. I verbali, gli atti preparatori e conclusivi nonché le deliberazioni del C.I. sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono consultabili presso di essa.
7. I verbali sono inoltre affissi all'albo della scuola e, salvo l'inserzione di "omissis" concordati in C.I., pubblicati sul sito Internet dell'Istituto.
8. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Articolo 9 - Pubblicità delle sedute del Consiglio

1. Alle sedute del C.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, previo accertamento della loro identità e della compatibilità del numero dei medesimi con la capienza e idoneità dei locali disponibili.
2. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri, a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio comunale. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
3. Alle sedute del C.I. non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Articolo 10 - Programma Annuale, Conto Consuntivo e trasparenza dell'attività contrattuale

1. Copia del Programma Annuale deve essere consegnata ad ogni componente del Consiglio, in formato cartaceo e, su richiesta, anche per email, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista per la discussione.
2. Copia del Conto Consuntivo dovrà essere consegnata ad ogni componente del Consiglio, in formato cartaceo e, su richiesta, anche per email, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista per la discussione e sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto entro il 30 Aprile (art. 18, comma 5 del DM n. 44/2001).
3. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del C.I. presso la segreteria e sul sito istituzionale della scuola. (art. 35, comma 1 del DM n. 44/2001).

Articolo 11 - Commissioni di studio o Gruppi di lavoro

1. Il Consiglio ai fini di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, di cui all'articolo 6 del DPR n. 416/1974, può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo ed importanza, Commissioni di studio o gruppi di lavoro, composte pariteticamente da tutti i rappresentanti del Consiglio stesso.
2. Tali commissioni o gruppi di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
3. Le deliberazioni definitive restano di competenza del C.d.I.
4. Le Commissioni di studio, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, consultare esperti in materia.

Articolo 12 - Durata e Decadenza dell'incarico

1. Ad eccezione della componente studentesca che si rinnova ogni anno, tutti i componenti del Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.
2. Per la sostituzione dei componenti elettivi a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. (art. 22 del DPR 416/1974)
3. Per i Consiglieri che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive si può dare inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza. (art. 29 del DPR n. 416/1974). Il potere di promuovere tale procedura spetta al Presidente. La proposta del provvedimento di decadenza viene notificata all'interessato entro 5 giorni dalla richiesta. L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza.
4. I Consiglieri impediti a partecipare ad una riunione devono avvisare il Presidente o il Dirigente Scolastico, anche tramite gli uffici di Segreteria, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno che precede la seduta stessa.
5. Ogni Consigliere può rinunciare all'incarico presentando per iscritto le dimissioni al Presidente o il Dirigente Scolastico i quali ne danno notizia a ciascuno degli altri componenti. Il Consiglio prende atto della rinuncia del Consigliere nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia stessa nonché della sua sostituzione, secondo quanto previsto nel presente articolo.

Articolo 13 - Approvazione e modifica del Regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio stesso.
2. Il presente regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12 febbraio 2015, con delibera approvata all'unanimità dagli intervenuti rappresentanti i 2/3 dei componenti il Consiglio, entra in vigore con decorrenza immediata.

Nota informativa

Il Consiglio d'Istituto è definito e regolato dal punto di vista legislativo dal Testo Unico delle disposizioni riguardanti la scuola al momento vigenti, approvato con Decreto Legislativo 297/1994; altre norme sono contenute nel Regolamento relativo alla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44/2001), nell'Ordinanza Ministeriale n. 215/1991, sulle elezioni degli Organi Collegiali e in altre norme riguardanti il loro funzionamento.

In un prossimo futuro interverrà certamente una revisione delle norme suddette, in particolare per quanto riguarda la struttura e il funzionamento del Consiglio d'Istituto, allo scopo di integrarle e di coordinarle con quelle relative all'autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999) e alla Dirigenza scolastica (Decreto Legislativo 165/2001). Infatti, appare necessario evitare conflitti di competenze e, al contrario, armonizzare le funzioni del Dirigente Scolastico – quelle di "garante primario" e quindi di responsabile della gestione della scuola e dei risultati ottenuti – con quelle degli Organi Collegiali a livello d'Istituto (in particolare del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti); tra l'altro, ora è disposto (v. art. 14 del DPR 275/1999, cioè del Regolamento dell'autonomia scolastica) che il Dirigente Scolastico esercita le proprie funzioni "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali".

La questione dovrà essere risolta a livello legislativo, in quanto oggi il Dirigente Scolastico ha competenza "attiva" in materia di "amministrazione e gestione del bilancio e dei beni, definizione e stipula dei contratti di prestazioni d'opera"; ma, d'altra parte, sono riconosciuti al Consiglio d'Istituto dei poteri "in merito all'impiego dei mezzi finanziari" (v. Regolamento di contabilità, D.I. 44/2001, sopra citato).

Al momento, si ritiene che spettino al Consiglio d'Istituto (il quale è da considerare un piccolo consiglio di amministrazione) prevalenti poteri di "indirizzo" e al Dirigente Scolastico prevalenti poteri di "gestione".

Appare comunque necessaria la ricerca di un'intesa reciproca e di coesione per assicurare la migliore sinergia ed un corretto coordinamento tra i vari Organi istituzionali (Dirigente Scolastico, Consiglio d'Istituto, Collegio dei docenti) e quindi il conseguimento di risultati positivi, nell'interesse prioritario degli studenti e della loro formazione.

Il Consiglio d'Istituto trae la sua forza dalla collegialità: si ritiene, infatti, che un collegio di persone possa – meglio del singolo – valutare e garantire l'interesse pubblico, condurre la propria azione seguendo i criteri della legalità e dell'imparzialità, assicurare un confronto costruttivo ed anche un controllo reciproco; infine, l'impegno di lavoro del Consiglio è sollecitato e favorito da interessi "vicini", quelli dei genitori per i figli, dei docenti per il migliore profitto degli studenti, del Dirigente Scolastico per il buon andamento dell'Istituto.

STRUTTURA E FUNZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Nella scuola secondaria superiore (con una popolazione scolastica superiore a 500 alunni) **il Consiglio d'Istituto** è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), 4 dei genitori, 4 degli alunni, il dirigente scolastico. Il Consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Ma nel Consiglio medesimo tutti i membri hanno uguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica e al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

La Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto è composta da un docente, da un non docente (personale ATA), da un genitore, da uno studente, dal Dirigente Scolastico (che la presiede) e dal DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi).

Principali compiti e funzioni.

Il Consiglio d'Istituto:

- elabora e adotta gli indirizzi generali per la gestione della scuola;
- delibera il programma finanziario annuale (già bilancio preventivo, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre) e il conto consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; tra l'altro, decide sulle iniziative (di norma proposte dal collegio dei docenti) relative agli acquisti, al rinnovo e alla conservazione dei beni necessari alla vita della scuola; determina, inoltre, le forme di eventuale autofinanziamento di essa.
- fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e sulla programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole;
- adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti; cura e controlla che il Programma finanziario annuale sia coerente con il suddetto Piano (POF); inoltre, decide in merito alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali e sportive;
- elabora e adotta il regolamento interno dell'Istituto, nonché il regolamento del Consiglio stesso;

I.I.S. "Michele Buniva" di Pinerolo

Via dei Rochis, 25 – 10064 PINEROLO (TO)

- *indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti alle classi e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe, all'espletamento dei servizi amministrativi (ferme restando le competenze attribuite in materia al Dirigente Scolastico e al Direttore dei servizi generali e amministrativi o DSGA, già "segretario" dell'Istituto);*
- *esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto.*

La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Ha il compito di predisporre e di proporre al Consiglio il programma finanziario dell'Istituzione scolastica – entro il 31 ottobre (art. 2 D.I. 44/2001) – per l'anno finanziario successivo (1° gennaio – 31 dicembre), accompagnato da una apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del collegio dei revisori.

Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzazione delle risorse, in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario. Il Consiglio d'Istituto dovrà deliberare il programma finanziario e la relazione entro il 15 dicembre (precedente l'anno di riferimento). Ma talvolta non è possibile rispettare tali scadenze per mancanza di dati contabili e quindi per l'incertezza delle previsioni.
